

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 15/04/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 96 rate, stipulato in data 20.01.2015 ed estinto in via anticipata il 26.03.2019 in corrispondenza della 50° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede, in applicazione del criterio pro rata temporis, la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di €1.039,87 più interessi legali.

Il ricorrente lamenta la genericità/opacità informativa relativa alla commissione di intermediazione perché manca il contratto di conferimento dell'incarico e perché il contratto, oggetto del presente ricorso, è stato sottoscritto da un soggetto terzo "di cui non si conosce la qualità e la funzione" diverso da quello indicato come intermediario del credito.

In via principale, pertanto, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni di gestione per € 9,69;
- commissioni di attivazione per € 64,30;
- spese di istruttoria per € 215,62;
- commissioni intermediario per € 750,26. In particolare, riguardo a tale commissione, il ricorrente lamenta anche la genericità/opacità informativa relativa alla commissione di intermediazione perché manca il contratto di conferimento dell'incarico e perché il contratto, oggetto del presente ricorso, è stato sottoscritto da un soggetto terzo "di cui non si conosce la qualità e la funzione" diverso da quello indicato come intermediario del credito.

In via subordinata, chiede che il Collegio quantifichi in via equitativa il rimborso dei costi up front.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- la non rimborsabilità delle "commissioni di attivazione", in quanto relative all'attivazione del prestito, vale a dire ad attività tipicamente up front;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria in quanto tale attività ha natura up front, consistendo nella pre-analisi mediante la quale l'intermediario accerta i requisiti minimi del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle "commissioni di intermediazione", data la natura up front delle attività remunerate attraverso di esse (prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento), trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e poi versate al mediatore sulla base dell'incarico a questi conferito dal cliente;
- la già avvenuta restituzione della quota non maturata della "commissioni di gestione" in sede di conteggio estintivo dove è stata già detratta la somma di €13,31, calcolata in applicazione del criterio del tasso di interesse effettivo e del costo ammortizzato, così come specificato nel piano di ammortamento sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, cui lo stesso contratto di finanziamento rinvia nell'art. 3 delle relative condizioni generali, attinenti ai criteri di maturazione dei costi e alla disciplina dell'estinzione anticipata.

Inoltre, il resistente rinnova la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di euro 10,00 (non accettata dal cliente in sede di reclamo) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Ad integrazione delle controdeduzioni, l'intermediario trasmette la documentazione attestante il versamento dei compensi pagati direttamente al mediatore per entrambi i contratti.

Pertanto, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore per il contratto di delegazione di pagamento, allega: a) la fattura da quest'ultimo emessa, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono; b) la contabile del bonifico disposto da parte resistente in data 13/03/2015 a fronte della citata fattura.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- in via principale, di rigettare le richieste di parte ricorrente, considerato anche quanto già versato a titolo di commissioni di gestione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere le stesse all'importo di € 10,00, già offerto in sede di reclamo;
- in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme diverse da quanto già offerto, di decurtare dall'importo totale quanto già versato al cliente a titolo di commissioni pari a € 13,31.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Si premette che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodoproporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Passando, quindi, all'esame del caso in oggetto, questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo qualificabili come up front in base alla descrizione contrattuale, per gli importi appresso indicati:

- 1) spese di istruttoria nella misura di € 113,61;
- 2) commissioni di attivazione nella misura di € 33,88.

Hanno parimenti natura up front le commissioni di intermediazione in quanto l'attività di mediazione è circoscritta all'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento. Relativamente ad esse, i più recenti orientamenti condivisi tra tutti i Collegi hanno ritenuto tali voci di costo retrocedibili sulla scorta di quanto precisato dal Collegio di coordinamento anche a fronte della presenza di un mediatore creditizio. Si aggiunga che, nel caso di specie, la contestualità tra l'incarico e il contratto di finanziamento rende fortemente dubbia la richiamata indipendenza del mediatore creditizio.

La commissione intermediario quale costo "istantaneo" va quindi retrocessa per un importo pari ad € 395,30.

Riguardo, invece, alla commissione di gestione, il Collegio ne rileva, in base alla descrizione contrattuale, la natura recurring. Rileva, altresì, che la quota non maturata di tale commissione è stata correttamente quantificata e calcolata in sede di conteggio estintivo in applicazione del criterio contrattualmente concordato del tasso di interesse effettivo indicato nel piano di ammortamento, criterio legittimamente applicabile ove si consideri che: a) è esplicitamente specificato nel piano di ammortamento sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente; b) il contratto di finanziamento rinvia al citato piano nella clausola attinente alla disciplina dell'estinzione anticipata.

Pertanto nulla è dovuto sotto tale voce e va sul punto disattesa la pretesa di parte ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 542,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO